Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 10 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1960, n. **114**.

Rettifica di confine fra i comuni di Remanzacco e di Pradamano (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Remanzacco in data 15 febbraio 1958, n. 5/950, e del Consiglio comunale di Pradamano in data 7 marzo 1958, n. 4/58, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Udine in data 18 ottobre 1958, n. 14192/21, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 novembre 1959, n. 1863;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Remanzacco e di Pradamano, in provincia di Udine, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Remanzacco e di Pradamano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. **115**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in Pachino (Siracusa).

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, in Pachino (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 113. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. **116**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana, di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Domenico Savio », con sede in Padova.

N. 116. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana, di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Domenico Savio », con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. **117**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di N. S. Gesù Cristo, in Genova-Sestri.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Genova in data 20 ottobre 1958, integrato con due dichiarazioni del 25 maggio e 23 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di N. S. Gesù Cristo, in Genova-Sestri, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. **118**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento di un immobile alla parrocchia di San Giovanni Bosco, nel comune di Eraclea (Venezia).

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 30 gennaio 1959, con il quale un fabbricato urbano di proprietà del Beneficio di Santa Maria Concetta, di Eraclea (Venezia), viene stralciato dal Beneficio stesso e assegnato alla Chiesa di San Giovanni Bosco, sede della parrocchia omonima nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. **119**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Giovanni Battista, in Turi (Bari).

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale ex conventuale di San Giovanni Battista, in Turi (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. **120**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine Ausiliatrice, in Ponte Arche del comune di Bleggio Inferiore (Trento).

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 5 luglio 1959, integrato con postilla del 15 stesso mese e con dichiarazione del 17 luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine Ausiliatrice, in Ponte Arche del comune di Bleggio Inferiore (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. **121**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Borgo San Lazzaro del comune di Pinerolo (Torino).

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Borgo San Lazzaro del comune di Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1960.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 stesso mese, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 108, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1960, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 338 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Paolillo dott. Eduardo;
2) Curatolo avv. Carlo;
3) Pilella dott. Gianfranco;
4) Vassallo dott. Roberto;
5) Sacerdoti dott. Carlo;
6) Operti dott. Ettore;
7) Coen dott. Vittorio;
8) Paolillo ing. Andrea;
9) Diez rag. Rainero;
10) Marcucci rag. Marco Tullio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1960

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1960
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 207. — GRIMALDI

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1960.

Istituzione di una Agenzia consolare in Albuquerque (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del Consolato in Denver.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Albuquerque (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del Consolato in Denver.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1960
Registro n. 134 Esteri, foglio n. 187

(1283)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1960.

Sostituzione del presidente della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1959, n. 24744, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 106, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte in qualità di presidente il dott. Giovanni Migliardi, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia;

Vista la nota in data 2 gennaio 1960, n. 1825 g/13, con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato per la nomina a presidente della succitata Commissione il dott. Pietro Pace, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, in sostituzione del dottor Giovanni Migliardi, che ha rinunziato all'incarico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pietro Pace, presidente di sezione della Corte di appello di Venezia, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, in sostituzione del dott. Giovanni Migliardi, presidente di sezione della stessa Corte di appello.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor Pietro Pace, consigliere della Corte di appello di Venezia, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul capitolo 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1960
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 104. — IZZI

(1263)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1960.

Classificazione a statale della strada dall'innesto con la strada statale *n.* 44 *in* San Leonardo in Passiria per Moso al confine austriaco.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30, e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181, del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della ripetuta legge 12 febbraio 1958, n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che la strada avente inizio dell'innesto con la strada statale n. 44 a San Leonardo in Passiria e termine al confine austriaco (Passo del Rombo), inserita al n. 211 del predetto piano generale delle strade da classificare, ha i requisiti previsti per essere inclusa nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada dall'innesto con la strada statale n. 44 in San Leonardo in Passiria per Moso al confine austriaco (Passo del Rombo), è classificata statale con la denominazione di: strada statale n. 44/*bis* « Passo del Rombo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1960.

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1960
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 38

(1250)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.

Classificazione a statale della strada di allacciamento dell'autostrada Milano-Napoli alla strada statale n. 9 « via Emilia ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 31 luglio 1959, n. 31/8222, della Giunta provinciale di Bologna, ratificata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 3/8222-*bis* del 14 ottobre 1959, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione tra le strade statali del costruendo allacciamento dell'autostrada Milano-Napoli, in località Crespellano, alla strada statale n. 9 « via Emilia » in località « La Pioppa »;

Visto il voto favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, nell'adunanza del 3 giugno 1959;

Visto il voto n. 2080, in data 10 novembre 1959 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla statizzazione della succitata strada di allacciamento;

Visto l'art. 3 della legge n. 126;

Ritenuto che il tratto di strada predetto ha i requisiti voluti dall'art. 2 della legge sopracitata, per essere incluso nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada compresa tra l'autostrada Milano-Napoli in località Crespellano e l'innesto con la strada statale n. 9 « via Emilia », in località « La Pioppa », presso Bologna, è classificata statale con la denominazione « strada statale n. 9, via Emilia; raccordo con l'autostrada del Sole ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1960
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 44

(1249)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1960.

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio e delle soppresse Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione medesima.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1947, n. 1611, concernente la composizione dei Comitati di sorveglianza sulle liquidazioni delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, con il quale il dott. Arnoldo Patuzzi è stato nominato componente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1948, con il quale il dott. Arnoldo Patuzzi è stato nominato componente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Patuzzi che ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi predetti;

Decreta:

Il dott. Francesco Filaci è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio e del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione medesima, in sostituzione del dott. Arnoldo Patuzzi, dimissionario.

Roma, addì 24 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel «IX Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento», che avrà luogo a Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «IX Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento», che avrà luogo a Torino, dal 23 aprile al 1° maggio 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 febbraio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di San Nicandro Garganico (Foggia), espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3380 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 18 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1), nei confronti della ditta DE GREGORIO CATTANEO Carlo di Diego e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 1.384.653 (lire unmilionetrecentottantaquattromilaseicentocinquantatre), al netto di L. 452.625 corrispondenti alla maggiore somma e relativi interessi, liquidata con decreto Presidenziale 11 aprile 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 22 giugno 1955) per l'indennizzo di particelle i cui dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come segue, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

Foglio 1, particella 30, superficie Ha. 9.48.05.
Foglio 1, particella 30, reddito dominicale L. 2.844,15.
Totale superficie Ha. 129.91.24.
Totale reddito dominicale L. 91.200,68.

Corrige:

Foglio 1, particella 30, superficie Ha. 4.36.13.
Foglio 1, particella 30, reddito dominicale L. 1.308,39.
Totale superficie Ha. 124.79.32.
Totale reddito dominicale L. 90.429,46.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Ferrandina (Matera), espropriati in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2189 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952, (supplemento ordinario n. 1), nei confronti della ditta RAGO Lorenzo fu Casto e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 977.482 (lire novecentosettantasettemilaquattrocentottantadue), al netto di L. 78.000 corrispondenti alla maggior somma e relativi interessi, liquidata con decreto Presidenziale 15 luglio 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 settembre 1954) per l'indennizzo della particella i cui dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come segue, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

Foglio 5, particella 32, reddito dominicale L. 1.434,53.
Totale reddito dominicale L. 55.000,03.

Corrige:

Foglio 5, particella 32, reddito dominicale L. 1.258,53.
Totale reddito dominicale L. 54.824,03.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1146)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 9 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	—	621,17	621,20	621,18	621,27	621,05	621,25	621 —	621,07	621,20
$ Can. .	—	653,50	653,75	653,25	653,10	653,45	653,60	653,40	653,40	653,80
Fr. Sv. .	—	143,23	143,21	143,20	143,25	143,20	143,23	143,20	143,21	143,22
Kr. D.	—	90,06	90,08	90,075	90,02	90,06	90,095	90,05	90,06	90,06
Kr. N.	—	86,94	86,96	86,96	86,95	86,93	86,97	86,95	86,93	86,95
Kr. Sv. .	—	119,91	119,94	119,92	119,90	119,93	119,93	119,95	119,92	119,92
Fol.	—	164,71	164,73	164,69	164,70	164,74	164,70	164,75	164,74	164,70
Fr. B.	—	12,456	12,45875	12,457	12,45875	12,46	12,4575	12,50	12,45	12,4575
Fr. Fr. (N.F.) . .	—	126,58	126,60	126,57	126,55	126,58	126,58	126,55	126,58	126,60
Lst.	—	1742,80	1743,125	1742,95	1742,05	1741,95	1742,95	1741,50	1741,85	1742,75
Dm. occ.	—	148,96	148,97	148,955	148,90	148,94	148,98	148,90	148,94	148,97
Scell. Austr. .	—	23,90	23,90	23,90125	23,90	23,90	23,9025	23,88	23,89	23,90

Media dei titoli del 9 marzo 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,125
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 5 % 1935	103,80
Redimibile 3,50 % 1934	98,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % 1936	100,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1960

1 Dollaro USA	621,215
1 Dollaro canadese	653,425
1 Franco svizzero	143,215
1 Corona danese	90,086
1 Corona norvegese	86,965
1 Corona svedese	119,925
1 Fiorino olandese	164,695
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,575
1 Lira sterlina	1742,95
1 Marco germanico	148,967
1 Scellino austriaco	23,902

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3569 in data 3 marzo 1960, l'avv. Francesco Rijtano è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

(1264)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'alveo abbandonato del canale di scarico delle sorgenti di Mazzoccolo, Vigilante, Nucci e Conca, in comune di Formia (Latina).

Con decreto 17 novembre 1959, n. 1863, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'alveo abbandonato del canale di scarico delle sorgenti di Mazzoccolo, Vigilante, Nucci e Conca, in comune di Formia (Latina), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 1, di mq. 500, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 ottobre 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio del genio civile di Latina, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1266)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Vuicich Antonietta;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per la esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signorina Vuicich Antonietta, nata a Staranzano (Gorizia) addì 28 marzo 1925, residente a Monfalcone, via Sant'Ambrogio n. 21, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Vuicich in « Vinci ».

Gorizia, addì 27 febbraio 1960

Il prefetto: NITRI

(1218)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 7 ottobre 1935, n. 2002/R/Gab., con cui al sig. Profanter Giuseppe, nato ad Andriano il 18 settembre 1909, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Defanti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 giugno 1959 dal sig. Defanti Leone, figlio del predetto in atto residente a Terlano;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 7 ottobre 1935, numero 2002/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Defanti Leone, nato a Bolzano il 29 giugno 1931 e residente a Terlano, viene ripristinato nella forma tedesca di Profanter.

Il sindaco del comune di Terlano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 febbraio 1960

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1101)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 giugno 1935, n. 1528 R/Gab., con cui al sig. Trenkwalder Antonio, nato a Merano il 22 gennaio 1892, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Trevisani;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 24 settembre 1959 dalla signora Trevisani Gisella in Corazza, figlia del predetto, in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 24 giugno 1935, n. 1528 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Trevisani Gisella in Corazza, nata a Merano il 6 aprile 1921 e residente a Merano, viene ripristinato nella forma tedesca di Trenkwalder.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 febbraio 1960

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1219)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 marzo 1960), il Bollettino n. 6 della provincia di Parma, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro per il trattamento dei dipendenti degli artigiani marmisti della provincia di Parma.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1295)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 marzo 1960), il Bollettino n. 7 della provincia di Parma, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per Parma e provincia per le aziende artigiane dipendenti del settore « Legno ed affini ».

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1296)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 marzo 1960), il Bollettino n. 44 degli Accordi e contratti collettivi nazionali contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Convenzione nazionale 24 giugno 1953 per le casse di previdenza agenti di assicurazione.

2. — Accordo nazionale 10 ottobre 1951 per agenti di assicurazione in gestione libera.

3. — Accordo nazionale 10 ottobre 1951 per agenti operanti per le gestioni in economia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1297)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 marzo 1960), il Bollettino n. 47 degli Accordi e contratti collettivi nazionali contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 aprile 1954 per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1298)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 928;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze politiche o politico-sociali;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso di uno dei predetti titoli di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Va tenuto conto della frequenza e dell'esito dei corsi di integrazione previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulti a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso che il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 5 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 5.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti commi.

Art. 4.

A' termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, un decimo dei posti messi a concorso è riservato a favore dei candidati che avranno superato la prova scritta ed orale facoltativa di tedesco e che siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Coloro che intendano sostenere le cennate prove di lingua tedesca dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso e saranno chiamati a sostenere una prova scritta consistente in una traduzione dalla lingua italiana in lingua tedesca nonchè una prova orale.

Art. 5.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32 tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopraindicato limite massimo di

età pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 8.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo in Roma, e consteranno di quattro prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate, nonchè delle prove, di cui all'art. 4, per coloro che avranno chiesto di sostenerle.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova scritta di tedesco non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno i 7/10. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione della avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale obbligatoria e quella facoltativa di lingua tedesca non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in esse la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quelle orali.

Art. 10.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi e ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente; e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con la qualifica non inferiore a direttore di divisione. Potrà essere aggregato un membro per l'esame di lingua tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il posseso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini di cui alla lettera c) dell'art. 5 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex Milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD n. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare numero 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidi;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito con il decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale e per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero, per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza,

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra.

Art. 14.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto Ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizioni del l'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso, è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura o del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal Distretto militare competente;

se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 15.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 14 e alla lettera s) dell'art. 13 debbono essere di data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 13 e 14.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 16.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale (Divisione 1ª), dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto dagli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 21.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1959

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960
Registro n. 10, *foglio n.* 318.

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo.
3. Economia politica.
4. Diritto costituzionale.
5. Traduzione di un brano dalla lingua italiana alla lingua tedesca (facoltativa).

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie sopraindicate, verterà sulle seguenti:

1) Elementi di procedura civile;
2) Elementi di diritto e procedura penale;
3) Diritto pubblico e privato internazionale;
4) Scienza delle finanze;
5) Nozioni sulla contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato;
6) Nozioni intorno alle principali leggi sulle materie attinenti alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici;
7) Nozioni di statistica teorica e applicata;
8) Nozioni sulle norme concernenti il traffico e la circolazione.

Roma, addì 15 dicembre 1959

Il Ministro: TOGNI

(1177)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli ed esami a centouno posti di direttore con obbligo di insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale ed a undici posti di direttrice con obbligo di insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi degli istituti medi;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento della scuola secondaria di avviamento professionale;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, concernente l'approvazione delle nuove tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato negli istituti d'istruzione media, classica o tecnica;
Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi o dei direttori degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato del 21 aprile 1947, n. 629, sul nuovo stato giuridico del personale dirigente ed insegnante;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica;
Vista la legge 10 marzo 1955, n. 94;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per titoli ed esami a centouno posti di direttore con obbligo di insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale, ed a undici posti di direttrice con obbligo di insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo industriale femminile.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso per le scuole di tipo commerciale:

a) i professori ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale, muniti di laurea, o del diploma di istituto superiore di magistero, che abbiano, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i professori ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo agrario, industriale o marinaro di materie comuni, ai sensi dei programmi d'insegnamento approvati con regio decreto 7 maggio 1936, n. 762, a tutti i tipi di scuole di avviamento professionale, che siano muniti di laurea o del diploma di istituto superiore di magistero e che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso per le scuole di tipo industriale femminile le insegnanti ordinarie nelle scuole di avviamento di tale tipo, munite di laurea o del diploma di istituto superiore di magistero, che abbiano, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinarie, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Art. 4.

Sono valutati ai fini dei concorsi di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 5.

La domanda, in carta legale da L. 200, corredata dello stato di servizio, dei titoli di studio in originale o copia autentica e dei titoli di cultura, nonchè di ogni altro documento che il candidato intenda di presentare nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato generale istruzione inferiore 2° grado, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le pubblicazioni devono essere presentate in unica copia.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco, in duplice copia, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati, nonchè il curriculum degli studi compiuti. Per l'originale del titolo di studio o copia autentica è consentito riferirsi agli atti in possesso del Ministero.

Art. 6.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede, nell'ambito di quelle indicate negli allegati *A* e *B*, in ordine di graduatoria, ma l'assegnazione sarà subordinata alla disponibilità, all'atto della nomina, della cattedra corrispondente alla materia di insegnamento del vincitore. I vincitori che rinunzieranno o non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1959

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Registro n. 11 *Pubblica istruzione, foglio n.* 316.

TABELLA A

Tabella delle sedi messe a concorso per posti di direttore di scuole di avviamento professionale a tipo commerciale:

1) Abbiategrasso
2) Acqui
3) Appiano Gentile
4) Arcevia
5) Asso
6) Badia Polesine
7) Belgioioso
8) Besozzo
9) Bisignano
10) Borgo Valsugana
11) Breno
12) Brugherio
13) Busalla
14) Busca
15) Caltagirone
16) Canelli
17) Cantù
18) Caraglio
19) Carrù
20) Cassano d'Adda
21) Castagneto Carducci
22) Casteldelpiano
23) Castelnuovo nei Monti
24) Castiglione delle Stiviere
25) Castiglion Fiorentino
26) Cavalese
27) Cividale del Friuli
28) Collecchio
29) Colorno
30) Cuvio
31) Demonte
32) Dogliani
33) Dronero
34) Erba
35) Fara Gera d'Adda
36) Fasano
37) Fenegrò
38) Ferentino
39) Finale Emilia
40) Fornovo Taro
41) Frattamaggiore
42) Gallarate
43) Garessio
44) Gargnano
45) Gela
46) Gorizia
47) Lanzo Torinese
48) Levico
49) Licata
50) Loano
51) Lodi
52) Lonate Pozzolo
53) Mariano Comense
54) Martina Franca
55) Merate
56) Mezzolombardo
57) Monopoli
58) Montesano sulla Marcellana
59) Montese
60) Nizza Monferrato
61) Oggiono
62) Olbia
63) Olgiate Comasco
64) Ormea
65) Osio Sotto
66) Ostiglia
67) Paola
68) Perosa Argentina
69) Pievepelago
70) Pieve Santo Stefano
71) Poggio Mirteto
72) Poppi
73) Pray
74) Predazzo
75) Primiero
76) Riva
77) Romagnano Sesia
78) San Damiano d'Asti
79) San Fedele Intelvi
80) San Giuliano Milanese
81) San Martino dei Calvi

82) Sansepolcro
83) Sant'Angelo Lodigiano
84) Sant'Antioco
85) Sant'Elpidio a Mare
86) Sarnico
87) Spilimbergo
88) Sulmona
89) Supino
90) Susa
91) Teano
92) Tione di Trento
93) Torriglia
94) Trepuzzi
95) Ulzio
96) Uscio
97) Verbania Pallanza
98) Verucchio
99) Vitigulfo
100) Vignola
101) Zocca

TABELLA *B*

Tabella delle sedi messe a concorso per posti di direttrice di scuole di avviamento industriale femminile:

1) Forio d'Ischia
2) Genova « Da Passano »
3) Genova Sampierdarena
4) Milano « Diaz »
5) Milano « Mauri »
6) Milano Pratocentenaro
7) Novara
8) Taranto « Colombo »
9) Venezia « San Samuele »
10) Venezia « San Geremia »
11) Vicenza

(1248)

Concorso per titoli ed esami a duecentocinquanta posti di preside nelle scuole medie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Vista la legge 10 novembre 1954, n. 1119;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a posti di preside nelle seguenti scuole medie:

N.	Sede	
1)	Acquasparta	con insegnamento
2)	Acquaviva delle Fonti	
3)	Adelfia	
4)	Agnone	con insegnamento
5)	Agrigento	
6)	Agropoli	
7)	Alessano	
8)	Alfonsine	con insegnamento
9)	Alvito	
10)	Amantea	
11)	Amandola	con insegnamento
12)	Anghiari	con insegnamento
13)	Arcidosso	con insegnamento
14)	Arquata Scrivia	con insegnamento
15)	Arzignano	
16)	Asciano	con insegnamento
17)	Asiago	con insegnamento
18)	Aulla	con insegnamento
19)	Bagnacavallo	con insegnamento
20)	Bagni di Lucca	con insegnamento
21)	Barberino di Mugello	con insegnamento
22)	Bibbiena	con insegnamento
23)	Bobbio	con insegnamento
24)	Boiano	
25)	Bolsena	con insegnamento
26)	Borgonovo Val Tidone	con insegnamento
27)	Borgosesia	con insegnamento
28)	Boscomarengo	con insegnamento
29)	Bovino	con insegnamento
30)	Brescello	con insegnamento
31)	Brivio	con insegnamento
32)	Broni	con insegnamento
33)	Cagli	
34)	Cairo Montenotte	con insegnamento
35)	Calitri	con insegnamento
36)	Camisano Vicentino	con insegnamento
37)	Campagna	con insegnamento
38)	Campoligure	con insegnamento
39)	Canicattini	con insegnamento
40)	Canosa di Puglia	
41)	Capestrano	con insegnamento
42)	Carmagnola	con insegnamento
43)	Carmiano	
44)	Carmignano Brenta	con insegnamento
45)	Casalpusterlengo	con insegnamento
46)	Casarano	
47)	Castell'Arquato	con insegnamento
48)	Castelnuovo Monti	con insegnamento
49)	Castiglione delle Stiviere	con insegnamento
50)	Castiglione Fiorentino	con insegnamento
51)	Castroreale	con insegnamento
52)	Castrovillari	
53)	Ceglie Messapica	con insegnamento
54)	Cetraro	con insegnamento
55)	Ceva	con insegnamento
56)	Cherasco	con insegnamento
57)	Chiaravalle	
58)	Chiusi	con insegnamento
59)	Cingoli	con insegnamento
60)	Cittadella	
61)	Cittanova	con insegnamento
62)	Città Sant'Angelo	con insegnamento
63)	Clusone	
64)	Cogoleto	con insegnamento
65)	Comiso	con insegnamento
66)	Conselve	con insegnamento
67)	Contarina	
68)	Copparo	
69)	Corigliano Calabro	
70)	Corridonia	con insegnamento
71)	Cortona	
72)	Cossato	
73)	Crotone	
74)	Darfo	con insegnamento
75)	Diamante	
76)	Edolo	con insegnamento
77)	Erice	con insegnamento
78)	Fasano	
79)	Fiorenzuola d'Arda	con insegnamento
80)	Fivizzano	con insegnamento
81)	Fontanellato	con insegnamento
82)	Francofonte	con insegnamento
83)	Fucecchio	con insegnamento
84)	Galeata	con insegnamento
85)	Gallicano	con insegnamento
86)	Gardone Val Trompia	
87)	Garessio	con insegnamento
88)	Gela	
89)	Gravina di Puglia	
90)	Grottaglie	
91)	Grumo Appula	
92)	Iglesias	con insegnamento
93)	Isili	con insegnamento
94)	Isola del Gran Sasso	con insegnamento
95)	Ierzu	
96)	Lacedonia	con insegnamento
97)	Lastra a Signa	con insegnamento
98)	Lecce	
99)	Lercara Friddi	con insegnamento
100)	Licata	
101)	Lioni	con insegnamento
102)	Lonigo	con insegnamento
103)	Loreto	
104)	Luino	
105)	Maglie	
106)	Manduria	
107)	Mandello Lario	con insegnamento
108)	Mariano Comense	
109)	Massafra	
110)	Massalombarda	con insegnamento
111)	Massa Marittima	con insegnamento
112)	Matelica	con insegnamento
113)	Mazzarino	con insegnamento
114)	Melilli	con insegnamento
115)	Menaggio	con insegnamento
116)	Mesagne	
117)	Mestrino	con insegnamento
118)	Migliarino	
119)	Mileto	
120)	Minervino Murge	
121)	Mistretta	con insegnamento
122)	Mola	
123)	Montalcino	con insegnamento

124) Montecchio Emilia con insegnamento
125) Montegiorgio con insegnamento
126) Monteleone di Puglia con insegnamento
127) Montelupo Fiorentino con insegnamento
128) Montesarchio
129) Monticelli Ongina con insegnamento
130) Montichiari con insegnamento
131) Morciano di Romagna con insegnamento
132) Mormanno con insegnamento
133) Motta di Livenza con insegnamento
134) Nardò
135) Nereto
136) Nicotera
137) Nocera Umbra con insegnamento
138) Novafeltria con insegnamento
139) Novellara con insegnamento
140) Noventa Vicentina
141) Nurri con insegnamento
142) Orbia
143) Oleggio
144) Omegna con insegnamento
145) Orbetello
146) Ortanova
147) Orzinuovi con insegnamento
148) Ostiano con insegnamento
149) Palazzolo sull'Oglio con insegnamento
150) Penne
151) Pergola con insegnamento
152) Pescina
153) Petilia Policastro con insegnamento
154) Piancastagnaio con insegnamento
155) Pianella con insegnamento
156) Pietradefusi con insegnamento
157) Pietramelara con insegnamento
158) Pieve di Cadore con insegnamento
159) Piombino con insegnamento
160) Piove di Sacco con insegnamento
161) Pisticci
162) Pizzo
163) Poggibonsi con insegnamento
164) Polistena
165) Ponsacco con insegnamento
166) Ponte Casalduni con insegnamento
167) Poppi con insegnamento
168) Portoferraio
169) Porto San Giorgio con insegnamento
170) Praia a Mare con insegnamento
171) Pralboino con insegnamento
172) Prizzi con insegnamento
173) Racconigi con insegnamento
174) Ribera
175) Ripatransone
176) Riva del Garda
177) Rivalta Bormida con insegnamento
178) Rivarolo Canavese con insegnamento
179) Rocca San Casciano con insegnamento
180) Roccella Ionica
181) Rodi Milici con insegnamento
182) Ronco all'Adige con insegnamento
183) Rosarno
184) Rovato con insegnamento
185) Russi con insegnamento
186) San Daniele del Friuli con insegnamento
187) Sandrigo con insegnamento
188) San Ginesio con insegnamento
189) San Giovanni Rotondo
190) San Marcello Pistoiese con insegnamento
191) San Marco in Lamis
192) San Martino dei Lupari con insegnamento
193) Sannicandro
194) San Pietro al Natisone
195) Sansepolcro
196) Santa Croce sull'Arno con insegnamento
197) Sant'Agata dei Goti con insegnamento
198) Santa Ninfa con insegnamento
199) Sant'Angelo dei Lombardi con insegnamento
200) San Vito al Tagliamento
201) Sarsina con insegnamento
202) Sassocorvaro con insegnamento
203) Sassoferrato con insegnamento
204) Sciacca
205) Serra San Bruno
206) Serravalle Sesia con insegnamento
207) Sicignano con insegnamento
208) Siderno Marina
209) Sinalunga con insegnamento
210) Solopaca con insegnamento
211) Soresina con insegnamento
212) Soriano nel Cimino con insegnamento
213) Spezzano Albanese
214) Squinzano
215) Stia con insegnamento
216) Subiaco
217) Susa
218) Tagliacozzo con insegnamento
219) Telese
220) Terlizzi
221) Tione con insegnamento
222) Tirano con insegnamento
223) Tolfa con insegnamento
224) Tolmezzo
225) Torremaggiore
226) Tradate con insegnamento
227) Trebisacce
228) Trecenta con insegnamento
229) Treviglio
230) Tricase con insegnamento
231) Trinitapoli
232) Trino con insegnamento
233) Troia con insegnamento
234) Tropea
235) Tuscania con insegnamento
236) Ulzio con insegnamento
237) Varallo Sesia con insegnamento
238) Vasto
239) Venafro
240) Verbania
241) Verolanuova
242) Vetralla
243) Vieste
244) Vignanello con insegnamento
245) Villacidro
246) Villafranca di Lunigiana con insegnamento
247) Vimercate con insegnamento
248) Vizzini con insegnamento
249) Volterra
250) Zogno con insegnamento

Art. 2.

Al concorso sono ammessi i professori ordinari, provvisti di laurea o di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero, che, alla data del presente decreto, abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo, come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, e che appartengono a ruoli della scuola media, o che, per essere stati nominati, in base a concorso unico valevole per più tipi di scuola, abbiano conservato titolo al passaggio a cattedra di scuola media.

Non possono partecipare al concorso coloro che avendo vinto il concorso a posti di preside indetto con il decreto Ministeriale 18 novembre 1955, hanno rinunziato alla nomina o ne sono stati dichiarati decaduti.

Art. 3.

Ai fini del concorso sono valutati i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta di liberazione.

L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda, in carta legale da L. 200, corredata del titolo di studio (laurea o diploma di magistero) in originale o copia autentica, del certificato col voto riportato, quando questo non risulti dal diploma, e dei titoli di cultura, nonchè di ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione inferiore di 2° grado - Divisione scuole medie, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le pubblicazioni, da inviarsi insieme con la domanda, devono essere presentate in unica copia.

Alla domanda ogni concorrente deve unire l'elenco in carta semplice dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni presentati, nonchè il « curriculum » degli studi e della carriera scolastica.

Per quanto riguarda il titolo di studio è consentito il riferimento agli atti in possesso del Ministero solo nel caso che tra tali atti sia compreso l'originale o copia notarile dello stesso titolo.

Ugualmente è consentito il riferimento a tutti i titoli prodotti per partecipare al concorso alle presidenze di cui al decreto Ministeriale 18 novembre 1955 e che non siano stati fino ad oggi restituiti.

Art. 5.

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o non raggiungeranno la sede nel termine prefisso, decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1959

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1960
Registro n. 7, *foglio n.* 221

(1247)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a dodici posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1958, registro n. 3, foglio n. 198, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a dodici posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Considerata l'opportunità di effettuare lo svolgimento della prova pratica di scrittura nel Palazzo degli esami;

Vista la lettera del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, prot. n. 86346 del 17 febbraio 1960;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a dodici posti di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1958, n. 206, avrà luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nel giorno 31 marzo 1960, alle ore 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1960
Registro n. 3, *foglio n.* 20. — BARONE

(1300)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nel comune di Modica al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 26657/3 del 1° dicembre 1959, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di medico condotto vacante nel comune di Modica al 30 novembre 1959;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici e del Comune interessato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la circolare del Ministero della sanità n. 138 del 30 novembre 1959;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto del comune di Modica, vacante al 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:
Palermo dott. Biagio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Galia dott. Concetto, medico provinciale;
Arezzi dott. Giorgio, primario chirurgo dell'Ospedale M. P. Arezzo di Ragusa;
Antoci dott. Giovanni, primario medico dell'Ospedale civile di Ragusa;
Indelicato dott. Matteo, medico condotto.

Segretario:
Presti dott. Francesco, funzionario di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale di Ragusa.

Ragusa, addì 2 marzo 1960

Il medico provinciale: GALIA

(1276)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.